

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

(ai sensi del D.L. 17/3/2020 N° 18)

Il giorno 20 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono consultati :

- per il Datore di lavoro

PP RETAIL ITALY SRL con sede legale in Milano Via della Spiga 1 codice fiscale/partita IVA 08267650961 matricola INPS n. 0206308119, codice CSC 70202, codice ATECO 47.71.10 e sedi produttive in:

- REGGELLO (FI) VIA EUROPA 8
- SERRAVALLE SCRIVIA (AL) VIA DELLA MODA SNC
- ROMA (RM) VIA PONTE DI PISCINA CUPA 64
- ROMA (RM) VIA DEL BABUINO 59
- NOVENTA DI PIAVE (VE) VIA MARCO POLO 1
- FIDENZA (PR) VIA SAN MICHELE CAMPAGNA
- RODENGO-SAIANO (BS) PIAZZA CASCINA MOIE 1 /2

- per le OO.SS. di categoria

p. Filcams CGIL	Gabriele Guglielmi
p. Fisascat CISL	Marco Demurtas
p. UILTuCS	Emilio Fagnoli

Premesso

- a) che il datore di lavoro non può fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore;
- b) che il datore di lavoro, operante nel settore COMMERCIO con un organico complessivo di n. 57 unità lavorative alle quali applica il CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO FILCAMS FISASCAT UILTUCS, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento per l'ammortizzatore sociale spettante Cassa in deroga come previsto dal titolo II del Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020 in favore dei lavoratori dipendenti per un monte di 18532 ore complessivamente distribuito nell'arco di 9 settimane e precisamente dal 12/03/2020 AL 14/05/2020 (allegato 1);
- c) che la richiesta di attivare l'ammortizzatore sociale Cassa in deroga si rende necessaria a causa della contrazione dell'attività lavorativa dovuta alla situazione di emergenza creata dall' epidemia CORONAVIRUS - Covid 19 (causale "emergenza COVID-19");
- d) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 23 febbraio 2020

tutto ciò premesso


- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti, a fronte della sospensione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'ammortizzatore sociale Cassa in deroga come previsto dal D.L. 18 del 17/3/2020, causale emergenza COVID-19 tenendo presente che:
 - a) la sospensione della prestazione lavorativa interesserà tutti i lavoratori in forza. Il datore di lavoro dichiara di applicarè gli accordi interconfederali e le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre dichiara che al termine della sospensione procederà ad idonea sanificazione delle sedi e alla fornitura di DPI a tutto il personale, con il coinvolgimento della commissione e del RLS

- b) i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro
 - c) il lavoratore intermittente (allegato 1) accede nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti (Accordo quadro regione Lazio 24/03/2020 e circolare INPS 47/2020)
- 3) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali anche in base all'art 46 del citato D.L. 18/2020;
 - 4) Il datore di lavoro richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori (i mod.SR41 verranno trasmessi all'INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'INPS – comma 6-ter dell'art 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/201 di conversione del D.L. 4/2019);
 - 5) Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno regolarmente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
 - 6) Le Parti concordano altresì che qualora, futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, le parti si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;
 - 7) Restano confermate le deleghe sindacali le cui trattenute dovranno trovare applicazione nel rispetto delle norme vigenti. Le deleghe saranno trasmesse all'INPS dal datore di lavoro attraverso il mod.SR41;
 - 8) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale tramite assemblea sindacale indetta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo da tenersi presso i locali del Datore di Lavoro anche se programmata in periodo successivo al termine della Cassa Integrazione. A tal fine il datore di lavoro acconsente fin da ora allo svolgimento dell'assemblea con i lavoratori al momento della ripresa dell'attività lavorativa
 - 9) In caso di impossibilità oggettiva a svolgere l'assemblea nei locali del datore di lavoro, le parti individueranno congiuntamente luogo e modalità

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esposto e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Datore di lavoro



Per le Organizzazioni Sindacali

